

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI**

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASL N° 1170 DEL 27/11/2017

Proposta n. 2447 del 24/11/2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Maria Gabriella Mallica

OGGETTO: Procedura negoziata per affidamento dei servizi di archiviazione documentazione sanitaria e amministrativa originata dal P.O. di N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale e digitalizzazione cartelle cliniche- durata 12 mesi con opzione di eventuali ulteriori 12 mesi - all'O.E. Marno Srl" - Annullamento effetti della determinazione n.388/2017 e avvio di procedimento di riesame e parziale rinnovazione ai sensi dell'art.77 co.11 del D.lgs 50/2016

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Sandra Olla	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Sandra Olla	
Responsabile della Struttura/Servizio Proponente	Dott.ssa Maria Gabriella Mallica	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI []

NO [x]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI []

NO [x]

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio Onnis quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri;

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati personali;*

PREMESSO

-che con deliberazione n. 640 del 10/11/2016 è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata, tramite RDO MEPA, a norma dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di archiviazione della documentazione sanitaria e amministrativa originata dal Presidio Ospedaliero di N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale e per la digitalizzazione e conservazione digitale delle cartelle cliniche;
-che all'esito dello svolgimento delle operazioni di gara, le società Marno Srl e Sisar sas di Mameli Maria Ignazia & C. sono risultate collocate rispettivamente al primo e al secondo posto della graduatoria di merito della procedura;
-che con determinazione del direttore ASSL Sanluri n.388 del 26 ottobre 2017 è stata disposta l'aggiudicazione in favore della società Marno srl, prima classificata;
-che l'efficacia dell'aggiudicazione in favore della Marno Srl è condizionata al completamento della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

VISTA la comunicazione presentata a mezzo dei propri legali dall'O.E. Sisar sas di Mameli Maria Ignazia & C. , seconda classificata, con la quale segnala un' errata applicazione dei punteggi previsti nel capitolato speciale per la valutazione tecnica;

RILEVATO nello specifico :

- che dall'art. 6 del capitolato speciale emerge un palese contrasto tra quanto indicato (relativamente alla sezione 2) nella tabella inserita nella prima parte, disciplinante i contenuti della relazione tecnica, e quanto invece previsto nella seconda parte dell'art. 6), disciplinante la ripartizione del punteggio tecnico, al punto 2) "*punti da 0 a 40 : caratteristiche del servizio offerto*";

- che la tabella indicata nella prima parte dell'art.6 del Capitolato speciale, per la sezione 2- "Descrizione dei servizi", non ha riportato per tutti i sottocriteri i cinque punti, come invece correttamente indicato nella seconda parte dell'art. 6), relativa alla ripartizione del punteggio tecnico, ma per i primi 5 dei suddetti sottocriteri ha indicato il punteggio massimo di 6, portando pertanto a 45 (e non a 40) il punteggio massimo attribuibile per la citata sezione;

- che la commissione di gara, per la valutazione della seconda sezione, riguardante la "Descrizione dei servizi", ha fatto riferimento, per entrambi gli O.E., ai punteggi previsti nella citata tabella, assegnando erroneamente per alcuni sub criteri il punteggio massimo di 6 anziché 5;

CONSIDERATO

-che, come emerge dalla lettura del citato art.6) del Capitolato speciale, l'attività della commissione è stata fuorviata dalla errata indicazione dei punteggi nella tabella di cui sopra;
-che un eventuale intervento di rettifica non comporterebbe l'esercizio di alcuna discrezionalità da parte della Commissione di gara e mirerebbe a ridefinire, con un calcolo matematico, il punteggio finale graduato erroneamente sulla scala di 6 punti;
-che l'esercizio di un tale potere da parte della Commissione non implicherebbe un rinnovo della valutazione già espressa nella seduta del 5/10/2017, e neppure l'assegnazione di nuovi giudizi, bensì riporterebbe la stessa valutazione, graduandola sulla scala di 5 punti, ai parametri corretti e al punteggio massimo attribuibile, nel rispetto dei principi di imparzialità e non aggravamento del procedimento;

PRESO ATTO che la questione in argomento risulta legittimamente emendabile attraverso una revisione degli errati punteggi, da farsi sulla base delle valutazioni già effettuate;

RILEVATO che le ragioni di pubblico interesse sottese all'annullamento in autotutela della determina di aggiudicazione risiedono nella necessità indefettibile che la valutazione delle qualità (caratteristiche tecnico-qualitative) avvenga nel rispetto di quanto previsto del Capitolato speciale di gara, prevenendo così successive contestazioni;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dall'art.77 comma 11 del D.lgs 50/2016, in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione, " è *riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione*";

RICHIAMATA la determinazione del direttore ASSSL di Sanluri n.297 del 6 settembre 2017 con la quale veniva nominata la commissione giudicatrice

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI ANNULLARE in autotutela, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art.21 nonies della L.241/1990, la determinazione n.388 del 26 ottobre 2017, che approvava l'aggiudicazione della fornitura del servizio di archiviazione documentazione sanitaria e amministrativa originata dal P.O. di N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale e digitalizzazione cartelle cliniche, disposta in favore della Marno Srl;

2) DI DISPORRE la parziale rinnovazione della procedura di gara riportandola alla fase di attribuzione dei punteggi, precisando che in tale segmento la commissione dovrà procedere alla rettifica degli stessi, senza tuttavia alterare la scala di preferenze erroneamente graduate su un arco di 6 punti;

3) DI DARE ATTO che l'attività della Commissione non comporta un rinnovo della valutazione già espressa nella precedente seduta del 5/10/2017, e non determina l'assegnazione di nuovi giudizi, ma è destinato a riportare la stessa valutazione della sezione 2- "Descrizione dei servizi", graduandola sulla scala di 5 punti, al punteggio massimo attribuibile (40);

4) DI RIMETTERE i conseguenti adempimenti al RUP e alla Commissione di gara nominata con determinazione n.297 del 6/09/2017;

5) DI COMUNICARE formalmente il presente provvedimento agli O.E. Marno Srl e Sisar sas di Mameli Maria Ignazia & C.;

6) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSSL di Sanluri;

7)DI DEMANDARE al Servizio Affari Generali e Legali la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la tutela della Salute ATS-Sardegna;

8) DI DEMANDARE al Servizio Provveditorato gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott. ssa Maria Gabriella Mallica

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE DELL'ASSL DI SANLURI

Dott. Antonio Onnis

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC_____.

2) _____.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC_____.

2) _____.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Sanluri dal 27 /11/ 2017 al 12/12/ 2017

Delegato _____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dr. Bernardino Chessa